COMUNE DI PONTREMOLI
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N.16 del 04.04.2013

In vigore dal 07.04.2013

Indice

ARTICOLO 1 – Finalità e ambito di applicazione
ARTICOLO 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
ARTICOLO 3 – Istituzione del Registro De.Co
ARTICOLO 4 – Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
ARTICOLO 5 – La struttura organizzativa
ARTICOLO 6 – Le iniziative comunali
ARTICOLO 7 – Le garanzie
ARTICOLO 8 – Le attività di coordinamento
ARTICOLO 9 – Istituzione di una Sezione nella Biblioteca comunale
ARTICOLO 10 – Riferimento alle normative statali e regionali
ARTICOLO 11 – Norme finali

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i proprio fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

1) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla Legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso

l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
2) dell'assunzione dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
3) d'intervenire mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
4) di promuovere e sostenere iniziative ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

Articolo 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all' art. 5 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Articolo 3
Istituzione del Registro del De.Co.

Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.Co. "Denominazione Comunale di Origine", che non costituisce un marchio di qualità, ma attesta l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio.
Attraverso la De.Co. si mira a:
a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale ed i sapori legati alle produzioni tipiche locali

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Articolo 4
Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i regolamenti di

produzione che saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.Co. (Denominazione

Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Articolo 5
La struttura organizzativa

La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento al Servizio Commercio.
Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6
Le iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata nel regolamento.
Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7
Le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 8
Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Articolo 9
Istituzione di una Sezione nella Biblioteca comunale

Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Articolo 10
Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Articolo 11
Norme finali

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 84 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art.1, ancorchè non espressamente previste.